



Unione Nazionale Erboristi

Prot. n. 963 .11/2017 EA/sf

Roma, 12 aprile 2017

On. Ettore Guglielmo Epifani
Presidente X Commissione
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio

ROMA

Oggetto: Osservazioni dell'Associazione Unerbe Confesercenti su Pdl n. 4350, recante
“disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica”

Gentile Presidente,

la proposta di legge n. 4350, “Disciplina delle attività professionali nel settore dell'estetica”, in discussione presso la 10^a Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera, in sede referente, dal 23 marzo 2017, prevede, all'art. 2, comma 12, che, nell'ambito dell'esercizio delle attività professionali del settore dell'estetica, oltretutto estetista, tatuatore e piercer, make up artist, onicotecnico, lash-eyebrow marker, socio-estetista, “è consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e ad accrescere lo stato di benessere derivante dalle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsti. In tali casi non si applicano le disposizioni vigenti relative all'esercizio delle attività commerciali”.

Questa Associazione, in rappresentanza dei propri iscritti erboristi e titolari di erboristeria, esprime il proprio fermo dissenso sui contenuti della norma proposta, la quale, oltre a dequalificare il prodotto di erboristeria/integratore alimentare, che ha caratteristiche tali da esigere una approfondita conoscenza, da parte del distributore, dei contenuti e delle modalità di conservazione e somministrazione, comporta potenziali rischi per la salute del consumatore, cui professionisti di un settore diverso da quello principalmente interessato, aventi qualifiche assolutamente inconfidenti, andrebbero a consigliare il consumo a fini salutistici sulla base di conoscenze inesistenti, relative a non meglio precisati “corsi regionali di aggiornamento”, fra l'altro non obbligatori (“ove previsti”).

Occorre ricordare che il Ministero dello sviluppo economico, con Risoluzione 16 aprile 2013, n. 63187, ha chiarito che per la vendita al dettaglio di prodotti preconfezionati a base di erbe non con finalità terapeutiche e destinati all'alimentazione umana è necessario il possesso dei requisiti (oltreché) di onorabilità, anche professionali, di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, con ciò imponendo la sussistenza, in capo al titolare dell'esercizio, dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare.

aderente alla



00184 Roma - Via Nazionale, 60 - Tel. 06 47251 Fax 06 4746556
<http://www.unerbe.it> e-mail : unerbe@confesercenti.it

E ciò è facilmente comprensibile, se solo si riflette sul fatto che ai sensi del Regolamento n. 178/2002/CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

E l'art. 71, comma 6, del menzionato D. Lgs. n. 59/2010 stabilisce che l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Consentire ai titolari di attività relative al settore dell'estetica di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari senza applicare le disposizioni vigenti relative all'esercizio delle attività commerciali, e dunque senza dover attestare il possesso dei requisiti professionali, dunque, comporterebbe un'ingiustificata e assurda deroga alle norme generali, di livello statale, in materia di commercio degli alimenti, deroga cui - fra l'altro - conseguirebbe una ingiusta sperequazione ai danni della categoria degli erboristi, i quali per commercializzare prodotti erboristici e/o integratori alimentari debbono dimostrare il possesso dei suddetti requisiti.

La scrivente associazione chiede dunque che la norma proposta all'art. 2, comma 12 dell'AC 4350 venga immediatamente soppressa.

Distinti saluti,

Il Presidente Nazionale
Maurizio Devasini



Il Coordinatore Nazionale
Ermanno Anselmi

